



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali*


Anno Accademico 2006/2007

27 aprile 2007

*Diritti sul software
distribuzione e tutela*

Dott. Massimo Farina
<http://www.massimofarina.it>

SOMMARIO





PROBLEMA DI BASE

Contemperare 2 opposti interessi

Interesse pubblico:
favorire il progresso tecnico

Interesse privato:
tutelare la proprietà intellettuale

Art. 1 LDA

“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”



Primo Passo

DEFINIZIONE DI SOFTWARE

“espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione.”

FONTE:

**Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
(OMPI o WIPO)**


Canberra dal 2 al 6 aprile 1984






L'essenza del software

CODICE SORGENTE




COMPILAZIONE




CODICE OGGETTO






il problema dell'inquadramento giuridico del software si pone soltanto dinanzi a due categorie



il software è un' invenzione industriale tutelata alla stregua del brevetto (art. 2585 c.c. e d.lgs. 30/2005)



è opera dell'ingegno di carattere creativo tutelata tramite il diritto d'autore o copyright (art. 2575 c.c. e L. 633/1941)





LA TUTELA COMPLEMENTARE

TUTELA NEGOZIALE

inserimento di
specifiche clausole
contrattuali che limitano
l'utilizzo del software



efficace solo tra le parti, non
garantisce i diritti del
realizzatore verso i terzi
estranei al rapporto contrattuale
che ne facciano uso in buona
fede

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE

Artt. 2598 ss c.c.



limitata soggetti imprenditori
tra i quali sussista un
rapporto concorrenziale





PRIME CONCLUSIONI

la tutela contrattuale e quella collegata alla normativa sulla concorrenza sleale risultano insufficienti a garantire una tutela *erga omnes* per i diritti scaturenti dalla creazione di programmi per elaboratore



Quali differenze tra i due tipi di tutela possibili?

Brevetto

I diritti tutelabili sorgono nel momento del conseguimento del brevetto

protegge il contenuto dell'idea inventiva (l'oggetto in se considerato)

Diritto d'Autore

I diritti tutelabili sorgono nel momento della creazione

protegge la forma espressiva (a prescindere dal contenuto)





La scelta italiana

Il software è tutelato come Diritto d'Autore

Con il Decreto Legislativo n. 518/1992 è stato aggiunto un secondo comma all'art. 1 della Legge 633/1941 (LdA)

“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche [...], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”





PRECISAZIONE

LA TUTELA ATTRAVERSO IL BREVETTO NON È COMPLETAMENTE ESCLUSA

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale [...] art. 2584 c.c.

il software è tutelabile mediante il brevetto nel caso in cui sia uno strumento per raggiungere il risultato inventivo e non costituisca esso stesso l'oggetto dell'invenzione





Evoluzione normativa



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cagliari*

Massimo Farina 27 aprile 2007

1. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338

Esclude la brevettabilità dei programmi per elaboratori, in se e per se considerati


Possibilità di ricorrere alla tutela del brevetto qualora il software fosse parte integrante di un'invenzione industriale

2. Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

qualifica i programmi per elaboratori alla stregua di opere letterarie

Accorda al software la tutela in base al diritto d'autore, purché sussista il requisito dell'originalità





La direttiva CEE 250/1991 è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante il **Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518**



Prima risposta alla necessità di uniformare la disciplina protettiva del diritto d'autore nel contesto comunitario





Interventi normativi successivi al D.Lgs. 518/92

3. DPCM n. 244/94



precisa le modalità di
tenuta del Registro
Pubblico Speciale dei
Programmi per
Elaboratore
(S.I.A.E)

**Il Registro pubblico per il software è in funzione presso la
Sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative)
della Direzione Generale della SIAE**



Registro pubblico per il software

FUNZIONI PRINCIPALI

La registrazione di un software

Le registrazioni fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza del programma e di chi ne sia l'autore.

Si pubblicizzano l'esistenza e il titolo del software, il nome dell'autore, la data e il luogo di pubblicazione, il nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica sul software

La trascrizione di atti

Sono trascrivibili:

- gli atti che trasferiscono i diritti di utilizzazione economica su un software o costituiscono su di essi diritti di usufrutto o garanzia;
- gli atti di divisione (se ci sono più coautori);
- di società (quando la titolarità del software è di una società)





I soggetti del diritto d'autore




Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cagliari*

Massimo Farina 27 aprile 2007



OPERE COLLETTIVE

I ipotesi

opere collettive costituite dalla riunione di più programmi che mantengono la loro individualità di creazione autonoma pur facendo parte di un'opera complessa avente una sua individualità distinta rispetto ai singoli componenti

Art. 7 L.d.A.

“È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.”



OPERE COLLETTIVE

Il ipotesi

software realizzato in gruppo in cui è impossibile individuare il contributo dei singoli programmatori

Art. 10 L.d.A.

“Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione (1100 ss. C.C.)”





I diritti spettanti all'autore



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cagliari*

Massimo Farina 27 aprile 2007




AUTORE?

E' colui che realizza un software che abbia carattere originale e creativo

programma per elaboratore avente originalità, rispetto ad altri preesistenti, in qualsiasi modo e forma espressa





Con la realizzazione dell'opera l'autore acquista

Diritti Morali

Nascono a titolo originario
con la creazione dell'opera
(art. 6 L.D.A.)

Incedibili

Diritti Patrimoniali

Nascono a titolo originario con la
creazione dell'opera
(art. 6 L.D.A.)

A titolo derivativo: cedibili





ECCEZIONE

All'acquisto mediante creazione

Art. 12 bis della L.D.A

“Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.





Diritti Morali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INALIENABILI

IRRINUNCIABILI

FORME ESPRESSIVE

opposizione a qualsiasi
“deformazione, mutilazione od
altra modificazione, ed a ogni atto
a danno dell'opera stessa, che
possano essere di pregiudizio al
suo onore o alla sua reputazione”
(art. 20 L.D.A.)

diritto alla paternità
dell'opera



Diritti Patrimoniali

CARATTERISTICA PRINCIPALE

ALIENABILITA'


possono essere trasferiti a terzi e il loro trasferimento deve essere provato per iscritto
(art. 110 L.D.A.)

FORME ESPRESSIVE

pubblicare l'opera, diffonderla, metterla in commercio, elaborarla e tradurla

“durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte”
(art. 25 L.D.A.)





Diritti Esclusivi Spettanti all'Autore

(art. 64 bis L.D.A.)

all'autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:

- “a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma [...]*
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore [...]*
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti [...] esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità [...].”*





I diritti dell'utilizzatore

art. 64 quater L.D.A.

DECOMPILAZIONE

(limita i Diritti Esclusivi
Spettanti all'Autore)



procedimento attraverso il quale è
possibile risalire dall'eseguibile al
codice sorgente



Non è necessaria l'autorizzazione dell'Autore se:

- la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma (**art. 64 quater comma 1, lett. a**);
- le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (**art. 64 quater comma 1, lett. b**);
- la decompilazione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità (**art. 64 quater comma 1, lett. c**);
- le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (**art. 64 quater comma 2, lett. b**);
- le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili nella loro forma espressiva (**art. 64 quater comma 2, lett. c**).





Il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale sul software



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cagliari*

Massimo Farina 27 aprile 2007



IL NEGOZIO DI TRASFERIMENTO

NATURA
GIURIDICA DELLA
LICENZA D'USO

Vendita?

Locazione?

Contratto atipico?





PRINCIPALI NEGOZI DI TRASFERIMENTO

TRASFERIMENTO COPYRIGHT

acquisto del diritto all'uso (godimento) del prodotto accompagnato dal trasferimento in proprietà del supporto materiale che lo contiene (floppy-disk, CD-ROM o DVD)



- Trasferimento a prestazioni corrispettive;
- Alienazione a titolo oneroso immediato (l'acquirente è immediatamente obbligato a pagare il prezzo)
- L'utilizzatore acquista una serie di poteri limitati dalla riserva dei diritti esclusivi di sfruttamento economico in capo all'autore, il quale conserva il controllo patrimoniale sulla circolazione del bene.





PRINCIPALI NEGOZI DI TRASFERIMENTO

TRASFERIMENTO COPYLEFT

acquisto del diritto all'uso (godimento) del prodotto accompagnato dal trasferimento della disponibilità del codice sorgente



- Libertà ideologica risultante da un'estrema compressione dei diritti dell'autore.
- Non è esclusa l'onerosità dell'operazione
- Garantito all'autore il diritto morale di paternità sull'opera





ULTERIORI TIPOLOGIE NEGOZIALI

SOFTWARE DI PUBBLICO DOMINIO

distribuito
gratuitamente e
liberamente e privo di
ogni riferimento al
titolare del diritto
morale d'autore.



L'opera, senza alcun
genere di vincolo,
garantisce il massimo
grado di liberta a
qualunque utilizzatore.
Da questo punto di vista
il bene è assimilabile
alla cosa mobile
oggetto di occupazione
(art. 923 c.c.).





Tutela civilistica



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cagliari*

Massimo Farina 27 aprile 2007



Illecito Civile

Tipologia

CONTRATTUALE



violazione di
clausole previste nei contratti di
vendita e
nelle licenze d'uso dei
programmi per elaboratori

EXTRACONTRATTUALE



danno ingiusto
causato, per colpa o dolo,
a un soggetto
con cui non vi è legame
negoziale

Fonte: artt. 156/170 L.D.A.



Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cagliari*

Massimo Farina 27 aprile 2007

Lesione nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica

SANZIONI

1. Condanna alla distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione

2. risarcimento del danno

Il lucro cessante è valutato dal giudice [...] anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.

Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto





**PRINCIPALI POTERI DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA**
(art. 161 L.d.A.)

[...] sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di
utilizzazione

in casi particolarmente gravi, sequestro
dei proventi dovuti all'autore dell'opera o
del prodotto contestato





IL GIUDICE COMPETENTE



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cagliari*

Massimo Farina 27 aprile 2007



SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273”, in Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159.





COMPETENZA TERRITORIALE

12 sezioni specializzate

presso i Tribunali e le Corti d'Appello
di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Trieste e Venezia



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cagliari*

Massimo Farina 27 aprile 2007



La questione Sarda

il distretto di corte d'appello di Cagliari, comprendente la sezione distaccata di Sassari, è accorpato al distretto di corte d'appello di Roma. Sulla questione, il **Tribunale di Cagliari, 3 ottobre 2003**, aveva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La Corte costituzionale, di contrario avviso, **con ordinanza n. 386 del 2004**, ha richiamato la discrezionalità del legislatore, nel conformare gli istituti processuali, **escludendo che “l’attribuzione alle sezioni specializzate presso il tribunale di Roma della competenza in ordine alle controversie sorte nel territorio della regione Sardegna determini l’impossibilità o l’estrema difficoltà nell’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 24 Cost.”**.





COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI

- **le sezioni decidono in composizione collegiale**
- **il collegio giudicante è composto da tre magistrati con assegnazione delle attività istruttorie ad un magistrato componente il collegio.**





RITO APPLICABILE

**ESPRESSO RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DEL
CODICE DI RITO CIVILE**



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cagliari*

Massimo Farina 27 aprile 2007



Grazie per l'attenzione

Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it




Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Anno Accademico

2006/2007



LICENZA



- Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5
-
- Tu sei libero:
 - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
 - di creare opere derivate
 - Alle seguenti condizioni:
 - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
 - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
 - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra

